



COPIA

COMUNE DI GAGLIANICO

Provincia di Biella

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19

OGGETTO: Variante parziale n° 7 al PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 5 LR 56/77 e s.m.i. adozione del progetto preliminare e della documentazione preliminare per l'attivazione della fase di verifica all'assoggettamento alla procedura di VAS

L'anno Duemilaventuno il giorno Ventisette del mese di Aprile alle ore 19:30 nella sala consiliare di Gaglianico si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, composto oltre al Presidente Mazzali Luca ed il Sindaco Paolo Arch. Maggia, dai seguenti Consiglieri:

BROCCO MARIANNA	Consigliere
CHIOCCHETTI ELDA	Consigliere
DE NILE MARIO	Consigliere
FLOR FILOMENA	Consigliere
MAZZALI LUCA	Consigliere
MEMIC ALMA	Consigliere
SELVA ELEONORA	Consigliere
SIRIO PAOLO	Consigliere
PISANI ANNA	Consigliere
ZANINETTI CLAUDIO	Consigliere
PEGORARO RENATO	Consigliere
COZZI BARBARA	Consigliere

Risultano assenti i Consiglieri Sig. BROCCO MARIANNA
FLOR FILOMENA

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Guido Dr. Ingrassia

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Verbale del Consiglio Comunale n° 3 in data 27.04.2021

Proposta n° 19 al Consiglio Comunale in data 27.04.2021

OGGETTO: Variante parziale n° 7 al PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 5 LR 56/77 e s.m.i. adozione del progetto preliminare e della documentazione preliminare per l'attivazione della fase di verifica all'assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

IL PRESIDENTE

PREMESSO

- Che con deliberazione della Giunta Regionale n° 16 – 1952 in data 29/4/2011, pubblicata sul BUR n° 19 del 12/5/2011, è stata approvata la vigente Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Intercomunale riguardante il solo territorio del Comune di Gaglianico;
- Che con deliberazioni di C.C. n° 2 del 12/03/2012, n° 52 del 29/11/2012, n° 39 del 14/07/2015, n° 4 del 29/03/2017, n° 16 del 26/02/2019 e n° 12 del 09/03/2020 sono state approvate rispettivamente la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta variante parziale al piano regolatore secondo la procedura semplificata delineata al comma 7° dell'art. 17 della L.R. 5/12/1977, n° 56;

DATO ATTO

- Che nell'ambito delle previsioni urbanistiche generali previste dal vigente PRG riveste particolare rilievo apportare alcune varianti, al fine di far corrispondere, in maniera più puntuale, le previsioni urbanistiche alle mutate esigenze nel frattempo manifestatesi;
- Che con deliberazione di G.C. n° 136 del 09/12/2020 è stato demandato al Responsabile dell'ufficio tecnico l'adozione dei provvedimenti di competenza per l'individuazione di professionisti per la formazione di una settima variante parziale al vigente P.R.G.I. ai sensi della procedura semplificata di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 5/12/1977, n° 56;
- Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 178 del 10/12/2020 è stato conferito incarico al dott. ing. Giorgio Della Barile, con studio in Tollegno alla Via Mazzini n° 2, per la redazione della suddetta variante parziale;

CONSIDERATO

- Che ai sensi dell'art. 17, comma 8, della suddetta L.R. 05/12/1977, n° 56 la variante in argomento è soggetta a verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
- Che il comma 7 dell'art. 3 bis della L.R. 05/12/1977, n° 56, come aggiornata dalla L.R. 25/03/2013, n° 3 e L.R. 12/08/2013, n° 17 prevede: "Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente, gli enti non dotati di tale struttura svolgono la funzione di autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica con le competenze sopra previste della Regione o della Provincia o della città metropolitana di appartenenza

o di altra amministrazione locale, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni”;

- Che questo Comune non è dotato di propria struttura tecnica con le competenze sopra previste in materia di valutazione ambientale strategica ed occorre avvalersi di altra Amministrazione;
- Che con comunicazione pervenuta in data 19/09/2013 prot. n° 7298, la Provincia di Biella, può soddisfare le richieste di avvalimento mettendo a disposizione il proprio Organo Tecnico ai fini dell'espressione del parere motivato di compatibilità ambientale per le procedure relative alle Varianti parziali formate ed approvate ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 7 della L.R. 05/12/1977, n° 56;

RITENUTO di avvalersi del suddetto organo tecnico provinciale;

RITENUTO, inoltre, di individuare quali soggetti interessati competenti in materia ambientale a norma delle recenti disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della L.R. 5/12/1977, n° 56 approvate con DGR 29 febbraio 2016, n° 25-2977:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA
- A.R.P.A. PIEMONTE – DIPARTIMENTO DI BIELLA
- A.S.L. BI DI BIELLA

VISTI gli elaborati predisposti dal citato professionista, inerenti al progetto preliminare della variante parziale n° 7 al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. contenente n° 8 proposte di variante, ciascuna documentata con tavole grafiche di riferimento:

- Elaborato A – relazione ed estratti cartografici;
- Elaborato B – documentazione tecnica per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica:
- Elaborato P_02 – Uso del suolo Intero territorio – scala 1:5000;
- Elaborato P_04 – Uso del suolo zona Nord – scala 1:2000;
- Elaborato P_05 – Uso del suolo zona Sud – scala 1:2000;

CONSIDERATO

- Che il progetto di variante è da ritenere parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 5/12/1977, n° 56, come modificata dalla L.R. 25/03/2013, n° 3, in quanto le modifiche introdotte:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 m²/abit., nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 m²/abit.;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al 4 per cento;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive e direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6%;

- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

La variante inoltre rispetta i parametri di cui all'art.17 comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.R. 56/77 e s.m.i, riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, come evidenziato nella relazione illustrativa della variante ad essa allegata.

DATO ATTO che in merito alle verifiche relative alle aree a servizi - art.17 comma 5° lettere c) e d) della L.R. 56/77 e s.m.i.

- a) La dotazione complessiva delle aree a servizi del PRGC alla data di approvazione è pari a 424.224 m²;
- b) Essendo indicata in 7.556 gli abitanti alla data della redazione dalla Scheda Quantitativa dei dati Urbani, utilizzato per la verifica delle aree a standard, la quota ammissibile quale variazione delle superfici a servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.U. regionale resta fissato in $(0,5 \text{ m}^2/\text{abit.} \times 7.556 \text{ abit}) = \pm 3.778 \text{ m}^2$; le tabelle riepilogative indicano in -2.057 m² la somma algebrica della globalità delle riformulazioni effettuate, per queste superfici;

DATO ATTO che in merito alle verifiche relative alla capacità insediativa residenziale teorica - art.17 comma 5° lettera e) della L.R. 56/77 e s.m.i.:

La capacità insediativa residenziale teorica alla data di approvazione del PRGC vigente resta determinata in 7.556 abitanti. La variante non incrementa la capacità insediativa teorica, proponendo, per gli ambiti residenziali, unicamente un reimpiego di volumetrie stralciate da ambiti omogenei;

DATO ATTO che in merito alle verifiche relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive- art.17 comma 5° lettera f) della L.R. 56/77 e s.m.i.

- a) Le superfici territoriali di attività produttive (587.269 m²), direzionali, commerciali, turistico-ricettive (334.537 m²) previste dal PRGC vigente risultano pari a 921.806 m²;
- b) L'incremento massimo ammissibile per tali aree risulta fissato nel 6% di 921.806 m², pari a circa 55.308,36 m²;
- c) Dalle tabelle riportate negli allegati, la somma algebrica delle aree per attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, previste dal PRGC oggetto di precedenti varianti risulta pari a -22.354 m² che risulta minore del 6% del totale delle aree D1+D2+D3+D4+D6 di Piano, pari a +55.308 m²;

VISTO il verbale della Commissione Urbanistica riunitasi in seduta il 26/04/2021;

VISTO il d.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. 40/98;

VISTA la L.R. 56/77 e s.m.i.

**Formula al Consiglio la seguente
proposta di deliberazione**

1. DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI ADOTTARE ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. il progetto preliminare della variante parziale n° 7 al vigente P.R.G.C. in premessa descritto e composto dai seguenti elaborati allegati:
 - Elaborato A – relazione ed estratti cartografici;
 - Elaborato B – documentazione tecnica per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica;
 - Elaborato P_02 – Uso del suolo Intero territorio – scala 1:5000;
 - Elaborato P_04 – Uso del suolo zona Nord – scala 1:2000;
 - Elaborato P_05 – Uso del suolo zona Sud – scala 1:2000;
3. DI DARE ATTO che la variante in questione richiede l'attivazione della verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del comma 8 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
4. DI AVVALERSI dell'Organo Tecnico Provinciale ai fini dell'espressione del parere motivato di verifica preventiva all'assoggettamento della Variante Parziale alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
5. DI INDIVIDUARE quali soggetti interessati competenti in materia ambientale per la richiesta dei pareri i seguenti enti:
 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA
 - A.R.P.A. PIEMONTE – DIPARTIMENTO DI BIELLA
 - A.S.L. BI DI BIELLA
6. DI DARE ATTO che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
7. DI DARE ATTO che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
8. DI DARE ATTO che la variante seguirà la procedura di pubblicazione ed approvazione prevista dall'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i.;
9. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del procedimento il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ing. Paolo Manuele Zoroddu.

Gaglianico, 27.04.2021

IL PRESIDENTE

PARERI ART. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto Ing. Paolo Manuele Zoroddu, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Gaglianico, esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.

Gaglianico, 27.04.2021

**Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Paolo Manuele Zoroddu)**

Il Presidente prima di prendere la parola per relazionare in merito al punto n. 19 dell'ordine del giorno, pone in votazione l'accoglimento dell'emendamento consegnato durante il Consiglio Comunale dal Consigliere di minoranza Zaninetti Claudio.

Posto in votazione l'emendamento per essere discusso, votanti n. 11: favorevoli n. 3 (tre) (Pisani, Pegoraro, Zaninetti), nessun astenuto, contrari n. 8 (otto), palesemente espressi per alzata di mano,

pertanto il Consiglio non accoglie l'emendamento.

Successivamente,

il Presidente relaziona in ordine al punto n. 19 dell'ordine del giorno,

Al termine si apre la discussione tra i Consiglieri.

Chiuso il dibattito il Sig. Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione, quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Presidente;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio;

Con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n.3 (tre) (Pisani, Pegoraro, Zaninetti), astenuti nessuno, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza al fine del rispetto dei termini di legge;

Visto l'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n.3 (tre) (Pisani, Pegoraro, Zaninetti), astenuti nessuno palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (file allegato).

IL PRESIDENTE

F.to Luca Mazzali

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Guido Dr. Ingrassia

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione, si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/04/2021

Lì

IL RESPONSABILE

F.to Barbara Pietrobon

COPIA CONFORME

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii.
- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione.

li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Guido Dr. Ingrassia